

Oggetto: Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti da FER s.r.l. ed istituzione del Registro degli accessi

Il Direttore Generale

Premesso che:

- Ai sensi della L.R. 30/1998, FER s.r.l. è il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria di proprietà regionale che gestisce mediante atto di concessione della Regione Emilia Romagna;
- Ferrovie Emilia Romagna s.r.l., ai sensi dell'art. 18 della L.R. 14 del 2010 è, altresì, qualificata come una società *in house* della Regione Emilia Romagna;

Visti:

- il D.lgs. n° 33 del 2013 e s.m.i.
- la Determinazione ANAC n° 1134/2017;
- Le Linee Guida ANAC 1309 del 2016 Recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del D.lgs. 33/2013;

Per tutto quanto sopra premesso,

DETERMINA

Di adottare il seguente Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti da FER s.r.l.

Art. 1

(Oggetto ed Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso civico dei documenti presso FER s.r.l.;
2. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l'esercizio dell'accesso civico, inteso quale diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di obbligo di pubblicazione da parte di FER

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	19/12/18	Emissione del documento	M. Caruso	D. Mantovani F. Roversi	S. Masola
			REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

S.R.L., nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

3. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità organizzative per l'esercizio dell'accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 di accedere a dati e documenti detenuti da FER s.r.l., ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione.

3. Quanto alle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti dalla FER s.r.l., ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si rinvia alla Determina n. 036 del 2016 del Direttore Generale di FER.

Art. 2

(Accesso civico)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico di cui all'art. 5, comma 1, del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, gli interessati presentano istanza al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. d), preferibilmente utilizzando, in caso di invio mediante posta elettronica certificata (PEC), la casella istituzionale di posta elettronica certificata indicata sul sito di FER (www.fer.it).




2. L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale". Pertanto, laddove l'istanza sia presentata per via telematica, sarà ritenuta valida se:

a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;

b) sottoscritta e presentata unitamente alla copia del documento d'identità in corso di validità;

c) trasmessa dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata cui è allegata copia del documento d'identità.

3. L'istanza può essere validamente presentata anche a mezzo posta, fax o direttamente presso l'Ufficio protocollo di FER s.r.l. presso la sede legale della società indicata nel sito internet della stessa.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1		Emissione del documento	 M. Caruso	 D. Mantovani F. Roversi	 S. Masola
			REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

4. Laddove la richiesta di accesso non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, da inserire nel fascicolo, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

5. Non verranno prese in considerazione istanze che risultino incomplete e/o mancanti di quanto previsto ai precedenti commi del presente articolo.

6. L'istanza si intende ricevuta nel giorno in cui è stata registrata all'Ufficio protocollo dell'Autorità, ovvero nel giorno in cui è registrata dallo stesso pervenendo a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).

7. Nel caso in cui nell'istanza non siano identificati i documenti, le informazioni o i dati da pubblicare, il RPCT ne dà tempestivamente comunicazione all'istante. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento inizia a decorrere dalla ricezione da parte dell'Autorità dell'istanza regolarizzata e completa.

8. FER, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, provvede a pubblicare sul sito istituzionale i dati, i documenti o le informazioni richiesti. Il RPCT, entro lo stesso termine, comunica all'interessato l'avvenuta pubblicazione con l'indicazione del collegamento ipertestuale.

9. Ove i dati, i documenti o le informazioni richiesti risultino già pubblicati, il RPCT indica al richiedente il collegamento ipertestuale.

10. L'istanza è presentata preferibilmente utilizzando l'apposito modulo, allegato al presente Regolamento.




Art. 3

(Accesso Civico Generalizzato)

1. L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

2. L'istanza di accesso civico generalizzato è indirizzata alla FER s.r.l.

3. L'istanza può essere trasmessa dal soggetto interessato per via telematica secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 1, 2, 3 e 4.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	19/12/18	Emissione del documento	 M. Caruso	 P. Mantovani E. Roversi	 S. Masola
			REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

7. L'istanza è presentata preferibilmente utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Regolamento.

8. Si applica il comma 5 dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4

(Contenuti dell'istanza e procedimento)

1. L'istanza di accesso civico generalizzato non richiede alcuna motivazione.
2. Per agevolare FER e consentire risposte tempestive, nell'istanza sono indicati i dati e/o i documenti oggetto di richiesta, avuto riguardo anche al periodo temporale al quale si riferiscono.
3. Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza all'Ufficio protocollo di FER, salvo i casi di sospensione dei termini di cui all'articolo 5.
4. Il Responsabile del procedimento per l'accesso è la Direzione Generale, che può delegare al riguardo il Dirigente/Responsabile della Unità Operativa interessata e assegna allo stesso l'istanza per la relativa istruttoria. Qualora la richiesta riguardi dati e/o documenti detenuti da diversi uffici, il Direttore o il Dirigente/Responsabile U.O trasmette la richiesta a detti uffici per la relativa istruttoria.
5. Se i documenti e/o i dati richiesti sono già pubblicati sul sito istituzionale della FER, l'Ufficio Responsabile, previa verifica con il RPCT, comunica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 5

(Notifica ai controinteressati)

1. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'Ufficio Responsabile individua i soggetti controinteressati ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, del D.lgs 33/2013, ai quali è data comunicazione dell'istanza, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	19/12/18	Emissione del documento	M. Caruso	D. Mantovani F. Roversi	S. Masola
			REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

2. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine per la conclusione del procedimento di accesso civico generalizzato è sospeso fino alla scadenza del termine di cui ai commi successivi.

3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Al fine della tempestiva ricezione dell'opposizione, la stessa è presentata a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo di FER s.r.l. o consegnata a mano presso la sede della FER o a mezzo raccomandata, con allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

4. Decorsi dieci giorni dall'ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, l'Ufficio Responsabile, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati e in assenza di opposizione di questi ultimi, provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

5. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l'opposizione motivata del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio Responsabile ne dà comunicazione al controinteressato e trasmette al richiedente i dati e/o i documenti richiesti, non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio della facoltà di richiedere il riesame. Il termine per la conclusione del procedimento di accesso civico generalizzato è sospeso durante il decorso dei suddetti quindici giorni.




6. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante l'opposizione motivata del controinteressato, quest'ultimo, entro quindici giorni di cui al comma precedente, può presentare la richiesta di riesame di cui all'art. 7 al RPCT. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino alla decisione sul riesame di cui all'art. 7.

Art. 6

(Provvedimenti conclusivi del procedimento)

1. Qualora l'istanza di accesso generalizzato sia accolta, alla risposta sono allegati i dati e i documenti richiesti.

2. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito. Ove richiesti in formato cartaceo, è previsto il rimborso del solo costo effettivamente sostenuto

REV. 1	DATA 19/12/18	DESCRIZIONE Emissione del documento	REDATTORE  M. Caruso	RESPONSABILE  B. Mantovani F. Roversi	DG  S. Masola
			REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali, secondo quanto indicato nel Regolamento per l'Accesso agli atti di FER di cui alla determina n. 036/2016 in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie.

3. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del D.lgs 33 del 2013, l'accesso civico generalizzato è rifiutato nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieto di accesso o di divulgazione previsti dalla legge. Per le altre ipotesi indicate al comma 3, occorre riferirsi alla disciplina di settore laddove l'accesso sia subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti ivi stabiliti.




4. L'accesso civico generalizzato è rifiutato qualora il diniego sia necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici indicati nell'art. 5-bis, comma 1, del decreto trasparenza:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

5. L'accesso civico generalizzato è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati indicati nell'art. 5-bis, comma 2, del medesimo decreto:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

6. I limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 4 e 5 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	19/12/18	Emissione del documento	 M. Caruso	 P. Mantovani F. Roversi	 S. Masola
			REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

7. L'accesso civico generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 5-bis, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

8. In caso di istanza esercitata con finalità emulative ovvero con modalità distorte e abusive, FER può rifiutare l'accesso qualora la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell'attività di FER.

Art. 7

Richiesta di riesame





1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto, ovvero i controinteressati nei casi di accoglimento della richiesta di accesso nonostante la loro motivata opposizione, possono presentare richiesta di riesame al RPCT di FER, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. L'istanza di riesame si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata all'Ufficio protocollo di FER ovvero nel giorno in cui è pervenuta allo stesso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di FER s.r.l.

4. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il RPCT provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.lgs 33 del 2013.

5. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del RPCT è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, in conformità all'art. 5, comma 7, del D.lgs 33/2013.

6. Avverso la decisione di FER o, in caso di richiesta di riesame, avverso la decisione del RPCT, il richiedente dell'accesso civico generalizzato può proporre

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	VERIFICATO	APPROVATO
1	19/12/18	Emissione del documento	 M. Caruso	 D. Mantovani  F. Roversi	 S. Masola	DG
			REDATTO			APPROVATO

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo di cui al d.lgs. n. 104/2010.

Art. 8**Istituzione del Registro degli Accessi**

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza viene istituito un Registro degli accessi civici e generalizzati.

2. Il registro contiene l'elenco delle richieste con l'indicazione almeno dell'oggetto, della data ed il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, nella sezione Amministrazione trasparente, "altri contenuti – accesso civico" del sito web istituzionale di FER.

Art. 9**Titolare del potere sostitutivo**

In caso di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche che è individuato nel Direttore Generale di FER s.r.l. con apposita istanza da indirizzarsi nelle medesime modalità di cui ai precedenti artt. 2 e 3, allegando le richieste precedentemente effettuate e non ancora evase.

Norme di chiusura – rinvio

In caso di richiesta di accesso agli atti esercitata ai sensi degli artt. 22 e ss della Legge 241 del 1990, si rinvia al Regolamento sull'Accesso agli atti di FER approvato con Determina del Direttore Generale n. 036/2016.

Stefano Masola
Direttore Generale

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTORE	RESPONSABILE	DG
1	19/12/18	Emissione del documento	M. Caruso	P. Mantovani E. Roversi	S. Masola
			REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO